

Codice DB1408

D.D. 29 maggio 2014, n. 1551

**Autorizzazione idraulica n. 1476 per lavori di manutenzione idraulica del rio Goretto, in localita' Gaminella del Comune di Tonco (AT). Richiedente: Comune di Tonco (AT).**

In data 17/04/2014 con nota prot. n° 1006 (ns. prot. n° 24669 del 08/05/2012) il Comune di Tonco, avente sede in piazza Lanfranco n° 1, 14039 Tonco, P.I. 00131050056, ha presentato istanza per il rilascio di nuova autorizzazione idraulica relativa ai lavori di manutenzione idraulica del rio Goretto in località Gaminella (finanziati con contributo di € 25.000,00, concesso dalla Regione Piemonte, ai sensi della Legge Regionale n° 54 del 19/11/1975, nell'ambito del programma 2011 con D.D. n. 1961 del 27/07/2011) in quanto la precedente autorizzazione idraulica n.1439 approvata con D.D. n.3143 del 11/12/2012 è decaduta per decorrenza dei termini di inizio lavori.

In data 12/05/2014 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui all'autorizzazione idraulica n. 1439 approvata con D.D. n.3143 del 11/12/2012, a seguito del sopralluogo e in ottemperanza alla recente normativa in materia forestale (regolamento regionale n.2/R del 21/02/2013 di modifica del regolamento regionale n.8/R del20/09/2011 di cui alla L. R. n. 4/2009), la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Goretto con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la manutenzione idraulica del rio Goretto si configura come intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis, pertanto è consentito il taglio a raso della vegetazione esclusivamente all'interno dell'alveo inciso, mentre sul ciglio alto di sponda, dovrà essere rilasciata una copertura arborea residua di almeno il 20% conservando i soggetti più stabili.

- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;

- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;

- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la L.R. n. 4/2009 e relativo Regolamento Forestale n. 8/R/2011 e s.m.i. artt. 37 e 37bis.

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Tonco, con sede in piazza Lanfranco n° 1, P.I. 00131050056, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate

nei disegni allegati alla originaria autorizzazione idraulica n.1439 approvata con D.D.3143 del 11/12/2012, senza alcuna modificazione e nel rispetto di tutti i contenuti prescrittivi della stessa che vengono ribaditi:

- i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- gli interventi di taglio vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla Legge n. 4 del 10.02.2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 (in particolare art.37 bis);
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo non dovrà essere depositato sulle sponde ma potrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Ai sensi dell'allegato A della L.R. n. 12 del 18 /05/2004 modificata con L.R. n.17 del 12/08/2013 , trattandosi di intervento di manutenzione idraulica, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo con esclusione delle isole formatisi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione dell'intervento è da intendersi nullo, pertanto il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione idraulica.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il Dirigente  
Angelo Colasuonno